



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - b) dal Regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" consultabile sul sito internet del CNAPPC;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Nelle presenti Condizioni generali e nelle Condizioni Speciali di contratto per "impresa" o "fornitore" si intende il professionista, singolo o associato, lo studio professionale o la società costituita nelle forme di società di persone o di società di capitali.

ART. 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del CNAPPC, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico e/o Parte Speciale del Contratto, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa/fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del CNAPPC continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del CNAPPC e/o di terzi autorizzati. L'Impresa/fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del CNAPPC e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa/fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. L'Impresa/fornitore riconosce al CNAPPC la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del CNAPPC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nel caso in cui l'Impresa/fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al CNAPPC.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, il CNAPPC si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa/fornitore, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il CNAPPC, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Impresa/fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L'Impresa/fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa/fornitore anche nel caso in cui



questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per le prestazioni richieste l'Impresa/fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico dell'Impresa/fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al CNAPPC, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il CNAPPC da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il CNAPPC riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il CNAPPC provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal CNAPPC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il CNAPPC inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

7. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il CNAPPC pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa/fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il CNAPPC predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del CNAPPC sia stata formalmente contestata dall'Impresa/fornitore, il CNAPPC provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa/fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal CNAPPC di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal CNAPPC di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'impresa/fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa/fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti del CNAPPC azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa/fornitore manleverà e terrà indenne il CNAPPC assumendo a



proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del CNAPPC.

3. Il CNAPPC si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Impresa/fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il CNAPPC riconosce all'Impresa/fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal CNAPPC.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa/fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. L'Impresa/fornitore dovrà richiedere per iscritto al CNAPPC l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal CNAPPC, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal CNAPPC costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. L'Impresa/fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

3. L'Impresa/fornitore è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del CNAPPC alle verifiche che il CNAPPC riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.

4. In caso di inadempimento dell'Impresa/fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del CNAPPC di risolvere il presente contratto, l'Impresa/fornitore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ART. 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. il CNAPPC acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa/fornitore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa/fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

2. Il CNAPPC potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal CNAPPC in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

4. L'Impresa/fornitore si obbliga espressamente a fornire al CNAPPC tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del CNAPPC in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del CNAPPC che ne potrà disporre liberamente.

6. Restano esclusi dalla titolarità del CNAPPC tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il CNAPPC avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Impresa/fornitore assume in proprio ogni responsabilità per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Impresa/fornitore stesso quanto del CNAPPC e/o di terzi, in



dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, l'Impresa/fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa/fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il CNAPPC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa/fornitore ferma restando la possibilità del CNAPPC di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora l'Impresa/fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il CNAPPC non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che l'Impresa/fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al CNAPPC, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 9 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Impresa/fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al CNAPPC.

ART. 10 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa/fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

2. Il CNAPPC ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa/fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, Il CNAPPC ha diritto di valersi direttamente della garanzia per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Il CNAPPC ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa/fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

6. L'Impresa/fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

7. Il CNAPPC può richiedere all'Impresa/fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il CNAPPC conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'Impresa/fornitore.

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del



D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del CNAPPC verso l'Impresa/fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.

9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 G - RECESSO

1. Il CNAPPC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'Impresa/fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

2. E' altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'Impresa/fornitore, anche se non gravi. In tale ipotesi, l'Impresa/fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa/fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Impresa/fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa/fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa/fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al CNAPPC, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto all'Impresa/fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. L'Impresa/fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al CNAPPC.

3. È fatto, altresì, divieto all'Impresa/fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/fornitore ai suddetti obblighi, il CNAPPC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa/fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;



d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Impresa/fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con la sottoscrizione del contratto, parte generale e parte speciale, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, fiscale amministrativa del contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, l'Impresa/fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. L'Impresa/fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del CNAPPC per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Impresa/fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del CNAPPC nella sezione dedicato alla trasparenza.

3. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, saranno custoditi presso il CNAPPC, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base.

4. Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa/fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, verranno conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012).

6. L'Impresa/fornitore ha i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

7. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

8. L'Impresa/fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal CNAPPC; l'Impresa/fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del CNAPPC in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

9. In caso di cessazione del presente accordo, la società fornitrice si obbliga a restituire tutti i dati eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC con allegata dichiarazione che presso essa non ne esiste alcuna copia, fatto salvo quanto relativo agli adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.



**CNA
PPC**

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

10. L'Impresa/fornitore si obbliga in forza del presente contratto – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la sua attività – al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione dell'accordo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Per dipendenti dell'Impresa/fornitore si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, e qualunque terzo che con l'impresa/fornitore abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

11. L'Impresa/fornitore si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente al CNAPPC qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa relativamente alla violazione dei dati personali (Data Breach), di cui l'Impresa/fornitore ammette di essere a conoscenza.

12. L'Impresa/fornitore si impegna a manlevare il CNAPPC per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità dovesse a qualunque titolo derivare al CNAPPC medesimo dall'inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento UE 2016/679 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di riservatezza, nonché dall'inosservanza dei compiti, delle istruzioni e delle misure di sicurezza di cui sopra.

ART. 16 G - RISOLUZIONE

1. Il CNAPPC, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa/fornitore tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) L'Impresa/fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il CNAPPC, ai sensi del precedente art. "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal l'Impresa/fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa/fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa/fornitore", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro – inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dati personali".

2. Il CNAPPC senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa/fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Impresa/fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'Impresa/fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

3. In caso in cui il CNAPPC accerti un grave inadempimento dell'Impresa/fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Impresa/fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Impresa/fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa/fornitore abbia risposto, il CNAPPC ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa/fornitore; resta salvo il diritto del CNAPPC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Impresa/fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il CNAPPC assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa/fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa/fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il CNAPPC potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa/fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal CNAPPC, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il CNAPPC stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa/fornitore; resta salvo il diritto del CNAPPC al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa/fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa/fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire al CNAPPC tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'Impresa/fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal CNAPPC per affidare ad altra impresa/fornitore le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il CNAPPC incamererà la garanzia definitiva. Il CNAPPC, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

04 DIC. 2020

Roma, _____

Il CNAPPC
Dott. Francesco Nelli

L'Impresa/Il Fornitore/Il Consulente

DEDAGROUP

Sede Legale e Operativa
Via Toscanini 7/2 - 40055 Castenaso (BO)
T: 051 780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381203

SCHEMA DI CONTRATTO


CONDIZIONI SPECIALI E CONDIZIONI GENERALI

Parte Speciale

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
- Articolo 2 S: Durata
- Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
- Articolo 5 S: Assistenza
- Articolo 6 S: Livelli di servizio
- Articolo 7 S: Penali
- Articolo 8 S: Verifica di conformità
- Articolo 9 S: Corrispettivo
- Articolo 10 S: Fatturazione e pagamento
- Articolo 11 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici
- Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva
- Articolo 11 G: Recesso
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi
- Articolo 14 G: Foro esclusivo
- Articolo 15 G: Trattamento dei dati personali
- Articolo 16 G: Risoluzione



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: 85475605A6

TRA

il **Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori** – C.F.80115850580, con sede in Roma via S. Maria dell'Anima n. 10, qui rappresentato dal dott. Francesco Nelli nella sua qualità di direttore dell'Ente, d'ora in poi denominato "CNAPPC" o "Committente",

E

la Società **DEDAGROUP WIZ S.R.L.**, con sede legale in Castenaso (BO), Via Toscanini n. 7/2, capitale sociale Euro 80.000=, P.IVA 02047381203, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Giovanni Scardovi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal C.d.A. (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a. Tra le attività del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori figura a norma dell'art. 3 comma 2 del DPR 7 agosto 2012 n. 137 la istituzione e la tenuta di un Albo Unico Nazionale degli iscritti quale insieme degli albi territoriali;
- b. per il biennio 2018-2020 il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori a seguito di aggiudicazione di gara ha affidato i servizi relativi all'Albo Unico Nazionale alla Società Dedagroup Wiz Srl ed il servizio è in scadenza;
- c. la procedura di gara già esperita in passato ha già evidenziato una riscontrata effettiva assenza di alternative
- d. a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni), a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, ed in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono effettuare entro il 31 dicembre 2021 affidamenti diretti per servizi e forniture per lavori di importi inferiore a 75.000 euro in deroga al principio della rotazione


- e. tenuto conto del grado di soddisfazione maturato dal CNAPPC con la Società Dedagroup Wiz Srl ;
- f. il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: 85475605A6;
- g. il contratto si compone di "Condizioni generali del contratto", "Condizioni speciali del contratto" e articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali, i cui articoli sono contraddistinti dalla lettera "S", e gli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico" si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale;
- h. In caso di discordanza tra quanto previsto negli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico" e nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute negli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico"; in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- i. l'Impresa espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto: **servizi relativi all'Albo Unico Nazionale del CNAPPC, di autenticazione centralizzata, manutenzione evolutiva e sviluppo software, hosting internet e assistenza di primo livello agli utenti.**
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nell'allegato tecnico.


DEDAGROUP
WIZ
Sede Legale e Operativa
Via Toscanini, 7/2 - 40055 Castenaso (BO)
T: 051 780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381203



3. E' designato con delibera n. 16 del 4 maggio 2020 quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Sig. Roberto Ottaviani.

4. L'Impresa ha comunicato alla Committente il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti a partire dal 10 novembre 2020 e avrà durata di anni 1 (uno) L'avvio dell'esecuzione delle attività avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.

5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

6. La Committente si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Impresa, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Impresa è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente

ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il CNAPPC si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'Impresa prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.


3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre all'Impresa un aumento o una diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Impresa se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Impresa, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.



ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 5 S - ASSISTENZA

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di assistenza per un periodo complessivo di due anni 1 (uno) a decorrere dal 10 novembre.
2. Il servizio di assistenza comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, al fine di rispettare i requisiti previsti all'art. 3 del Capitolato Tecnico.
3. Il servizio di assistenza comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione di malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza.
4. L'Impresa, nei sette giorni successivi alla stipula del contratto, dovrà fornire un numero telefonico, una casella email ed un accesso ad una pagina web, a cui il personale del CNAPPC e degli Ordini potranno segnalare le anomalie evidenziando il tipo di malfunzionamento riscontrato. Sarà cura del personale del CNAPPC e degli Ordini richiedere l'intervento attraverso i canali su elencati specificando, per quanto possibile, il tipo di anomalia.
5. Il servizio deve essere prestato in lingua italiana nel seguente intervallo temporale: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
6. La data e l'ora della segnalazione del malfunzionamento al servizio di assistenza dell'Impresa vengono definite come ora di "apertura della chiamata".
7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, l'Impresa si obbliga a confermare "la presa in carico del problema" mediante comunicazione via mail al soggetto da cui è partita la segnalazione (personale del CNAPPC, degli Ordini e delle Federazioni) entro 8 ore solari dall'ora di "apertura della chiamata".
8. La risoluzione del malfunzionamento e il ripristino del servizio dovrà avvenire entro e non oltre:
 - a) due giorni lavorativi per i servizi classificati come H (high) nel capitolato tecnico;
 - b) tre giorni lavorativi per i servizi classificati come M (medium) nel capitolato tecnico;
 - c) cinque giorni lavorativi per i servizi classificati come L (low) nel capitolato tecnico.
9. Per ciascuna segnalazione sarà cura dell'Impresa produrre un Rapporto di Intervento che dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:



- data e ora della segnalazione del malfunzionamento;
- nominativo del dipendente o della struttura che ha effettuato la richiesta;
- tipologia di malfunzionamento e livello di criticità (H, M, L);
- descrizione del malfunzionamento riscontrato;
- data e ora della risoluzione del malfunzionamento.

10. Ove la risoluzione del malfunzionamento e il ripristino del servizio richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma, l'Impresa dovrà provvedere a ripristinare il servizio il prima possibile, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 7 S e l'elaborazione di un report con l'indicazione puntuale delle azioni intraprese al fine di rimuovere le criticità rilevate.

ARTICOLO 6 S – LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico ed in base ai requisiti descritti agli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico", che costituiscono i parametri oggetto di verifica e valutazione della fornitura e del servizio.

2. I Livelli di Servizio, costituiti dai requisiti descritti agli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico", potranno essere variati durante il periodo di validità contrattuale, a fronte di nuove necessità dell'Ente o a seguito di variazioni d'ambiente o introduzione di nuovi apparati o di nuovi software. A fronte delle richieste di revisione, il Fornitore ne valuterà la fattibilità e concorderà con l'Ente le modalità di implementazione.

3. Il CNAPPC si riserva di effettuare dei controlli su ogni singola attività individuata agli articoli 3, 3.1, 3.2 e 3.3 del "Capitolato Tecnico", che verranno raccolti in report ai fini della misurazione della qualità del servizio reso dall'Impresa.

4. Tali report costituiranno la base per la misurazione dei livelli di servizio e per il calcolo degli indicatori di qualità delle prestazioni ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. 50/2016. L'Impresa avrà 15 giorni naturali consecutivi di tempo per sottoscrivere le misurazioni effettuate, decorsi i quali esse si intenderanno approvate.

5. A fronte di specifiche criticità, anche a fronte di una o più segnalazioni di malfunzionamento di cui all'articolo 5 S, su esplicita richiesta del CNAPPC, il Fornitore dovrà elaborare un report con l'indicazione puntuale delle azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di rimuovere le criticità rilevate. Suddetti report dovranno

essere forniti entro 5 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta pervenuta in forma scritta dal CNAPPC.

ARTICOLO 7 S – PENALI

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di cui al precedente articolo 5 S, si verifichi un ritardo rispetto alla presa in carico per la risoluzione dei malfunzionamenti, per ciascuna ora lavorativa di ritardo, calcolata sulla base del valore di otto ore, relativamente allo slittamento della presa in carico dell'intervento, il CNAPPC applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale relativo al servizio di cui all'articolo 9 S.


2. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di cui al precedente articolo 5 S, si verifichi un ritardo rispetto alla risoluzione dei malfunzionamenti, per ciascun giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base del livello di criticità (H, M, L), il CNAPPC applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale relativo al servizio di cui all'articolo 9 S.



3. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di cui al precedente articolo 6 S, il report con l'indicazione puntuale delle azioni intraprese o che intende intraprendere al fine di rimuovere le criticità rilevate venga fornito successivamente a 5 giorni lavorativi consecutivi dalla richiesta pervenuta in forma scritta dal CNAPPC, quest'ultimo applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale relativo al servizio di cui all'articolo 9 S.

4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate al CNAPPC nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il CNAPPC si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere al CNAPPC l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso CNAPPC dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.


DEDAGROUP
WIZ
Sede Legale e Operativa
Via Toccanini, 7/2 - 40055 Castenaso (BO)
T: 051 780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 0204591203



7. Il CNAPPC, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui in premessa, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

8. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'articolo 9 S, il CNAPPC ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 8 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività volte alla Verifica di Conformità potranno essere effettuate con cadenza trimestrale per tutta la durata contrattuale a partire dalla stipula del contratto.

2. L'Impresa dovrà consegnare un "Calendario Operativo", contenente la proposta relativa alle modalità di esecuzione del servizio prevedendo un calendario di Verifiche di Stati di Avanzamento del Servizio con cadenza mensile.

3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.

4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata, con riferimento ai servizi di cui all'articolo 1 S, comma 1 lett. a), entro 10 giorni successivi al trimestre di riferimento per ciascun servizio.

5. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

6. La Verifica di stato avanzamento del Servizio si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite nel rispetto del Piano di Collaudo.

7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'articolo 1 S, comma 1, lett. a) da parte della Committente ed autorizzerà il Committente a procedere alla fatturazione del servizio reso.

8. Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione con cadenza trimestrale. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di

conformità la data di ogni verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi amministrativi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari ed i vizi tecnici entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari.

10. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 16 G, nonché dell'art. 1456 c.c.

11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.

15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.

16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'articolo 1 S.



ARTICOLO 9 S – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo fisso e invariabile, è pari a complessivi € 64.200,00 (sessantaquattromiladuecento) comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € 1.000,00 (mille/00).
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 10 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 9 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fatture (mensili/trimestrali) posticipate a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'articolo 8 S.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il CNAPPC procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
3. L'Impresa si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che il CNAPPC ha adottato.
4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.
5. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi

sono stati consegnati al CNAPPC prima della stipula. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

ARTICOLO 11 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.


2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, li 04 DIC. 2020


DEDAGROUP
WIZ
Sede Legale e Operativa
Via Toscanini, 7/2 - 40065 Castenaso (BO)
T: 051.780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381203



Per il CNAPPC

Il Direttore

Dott. Francesco Nelli



Per DEDAGROUP WIZ SRL

L'Amministratore Delegato

Dott. Giovanni Scardovi



DEDAGROUP
WIZ
Sede Legale e Operativa
Via Toscanini, 7/2 - 40085 Castenaso (BO)
T: 051 780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381203

Clausole ex art. 1341 e 1342

Il sottoscritto GIOVANNI SCARDOVI, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate;

Articolo 1 S - Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S - Durata

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 5 S - Assistenza;

Articolo 6 S - Livelli di servizio;

Articolo 7 S - Penali;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 9 S - Corrispettivo;

Articolo 10 S - Fatturazione e pagamento;


Articolo 11 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
- Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;
- Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
- Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;
- Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 11 G - Recesso;
- Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 13 G - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 14 G - Foro esclusivo;
- Articolo 15 G -Trattamento dei dati personali;
- Articolo 16 G - Risoluzione.

L'Impresa

il legale rappresentante



DEDAGROUP
S.p.A.
Sede Legale e Operativa
Via Toccazzini, 7/A - 40085 Castenaso (BO)
T. 051 780660 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381263





CNA
PPC | CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Albo Unico Nazionale del CNAPPC

e

**Servizi di autenticazione centralizzata,
manutenzione evolutiva, hosting e
assistenza di primo livello agli utenti**

-

Note per Allegato Tecnico

DOCUMENTO AD USO INTERNO

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere utilizzate dal solo personale aziendale per esclusive finalità lavorative. E' quindi vietato qualsiasi utilizzo delle stesse per finalità personali.


DEDAGROUP
WIZ

Sede Legale e Operativa
Via Toscanini, 7/2 - 40095 Castenaso (BO)
T: 051 780630 - wiz@dedagroup.it
P.IVA: 02047381203





SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 Scopo del documento.....	3
1.2 Riferimenti e acronimi.....	3
1.3 Organizzazione del documento.....	4
2. OGGETTO DI GARA.....	5
2.1 Finalità della fornitura.....	5
2.2 Descrizione del contesto AS-IS.....	5
2.3 Relazioni con altri sistemi.....	7
2.4 Vincoli generali della fornitura.....	7
2.5 Assunzioni e dipendenze.....	8
3. REQUISITI DELLA FORNITURA.....	9
3.1 Requisiti non funzionali.....	9
3.2 Requisiti di implementazione.....	10
3.3 Requisiti per installazione, esercizio e manutenzione.....	10



1. INTRODUZIONE

Il CNAPPC ha come mandato istituzionale la gestione dell'Albo Unico Nazionale degli Iscritti agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Tale obbligo è assolto impiegando una applicazione web, sviluppata appositamente e di proprietà del Consiglio Nazionale, denominata AUN.

L'applicazione web permette agli Ordini provinciali di alimentare il sistema centralizzato con gli elenchi dei propri Iscritti, consente a normali cittadini e ad impiegati presso altri enti della Pubblica Amministrazione di verificare l'appartenenza al sistema ordinistico di un professionista e permette agli Iscritti di verificare il proprio profilo formativo ufficiale.

Il CNAPPC impiega la base dati sottostante l'Albo Unico anche come riferimento per il sistema di autenticazione centralizzata ai servizi del sistema ordinistico (gestione delle attività e dei crediti formativi, piattaforma centralizzata di formazione a distanza, piattaforma di streaming per eventi e seminari, ...) . Il servizio di autenticazione centralizzata è chiamato AUN/SSO ed è realizzato con una altra applicazione personalizzata che implementa il protocollo SAML.

La continua evoluzione normativa, le richieste di accesso applicativo all'Albo Unico da parte di altri Enti (per esempio le Procure italiane o InarCassa), l'attivazione di nuovi servizi applicativi (per esempio l'ONSAI e la posta elettronica) impongono al CNAPPC di far effettuare delle operazioni di manutenzione evolutiva sui due sistemi.


1.1 Scopo del documento

Il presente documento contiene una analisi e una presentazione delle esigenze del CNAPPC relativamente alla gestione delle attività di manutenzione evolutiva, di *hosting* applicativo dei due sistemi citati e di servizio help-desk di primo livello per i sistemi informativi del CNAPPC.

1.2 Riferimenti e acronimi

- [1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR).

Termine	Definizione
AUN	Albo Unico Nazionale
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
CR	Change Request, richiesta di modifica. E' il primo passo per ottenere una MEV su un sistema
MEV	Modifica Evolutiva, variazione apportata ad un sistema per farlo rispondere a nuove esigenze
SAML	Security Assertion Markup Language, protocollo di comunicazione per servizi di autenticazione centralizzata
SLA	Service Level Agreement





Termine	Definizione
SSO	Single Sign-On, servizio di autenticazione centralizzata per i profili registrati in AUN.

1.3 Organizzazione del documento

Il documento è strutturato nei seguenti capitoli:

- Capitolo 1 Descrive lo scopo del documento, l'origine e gli obiettivi del progetto e l'elenco dei documenti esterni cui si fa riferimento nel presente documento
- Capitolo 2 Definisce l'oggetto della gara, il contesto in cui dovrà avvenire la fornitura ed i vincoli che sussistono
- Capitolo 3 Presenta le esigenze dell'ente attraverso descrizioni discorsive, per fornire il quadro di riferimento dei requisiti che la fornitura dovrà soddisfare
- Capitolo 4 Contiene la formalizzazione di quanto presente nei capitoli precedenti, formalizzazione necessaria per permettere al fornitore di predisporre la propria soluzione e, a progetto avviato, per la redazione del piano di collaudo.



2. OGGETTO DI GARA

Il CNAPPC intende acquisire, mediante una unica gara:

- un servizio di manutenzione correttiva e manutenzione evolutiva dei due sistemi;
- un servizio di erogazione on-line dei prodotti, nel rispetto dei dimensionamenti basati sulla esperienza pregressa
- un servizio di assistenza di primo livello agli utenti dei sistemi informativi del CNAPPC.

Il servizio di manutenzione correttiva e di manutenzione evolutiva dovrà essere erogato rilasciando al CNAPPC la proprietà intellettuale del codice inserito e/o modificato ovvero indicando chiaramente quando le richieste di cambiamento (CR o Change Request) comportano l'introduzione di componenti software con licenza d'uso concessa da terzi.

Il servizio di erogazione on-line dovrà rispondere a requisiti dipendenti dalla natura del prodotto e dovrà permettere a tutti gli utenti finali di impiegare il servizio anche nei momenti di maggiore affluenza.

2.1 Finalità della fornitura

Il CNAPPC ha necessità di garantire il funzionamento senza soluzione di continuità dei servizi:

- Albo Unico Nazionale consultabile al pubblico (www.cnappc.it)
- Console amministrativa dell'Albo Unico Nazionale (albounico.awn.it)
- SSO sulla base dati AWN
- Help Desk di primo livello per i servizi del CNAPPC, destinato inizialmente agli Ordini ma impiegato attualmente anche dagli Iscritti

2.2 Descrizione del contesto AS-IS

Il sistema informativo denominato "AUN - Albo Unico Nazionale dei professionisti iscritti", deriva da una modifica e da un aggiornamento del precedente sistema denominato "RNI - Registro Nazionale dei professionisti Iscritti".

RNI è stato progettato nel 2001 e realizzato e posto in esercizio nella prima metà del 2002. Il sistema è stato realizzato su progetto di un Iscritto e sotto la sua direzione - come referente tecnico nominato dal CNAPPC - da allora avvengono le operazioni di gestione e manutenzione.

L'aggiornamento del sistema e la sua ridenominazione sono susseguenti e derivanti dall'entrata in vigore del DPR 137/2012, che ha istituito, per tutte le professioni ordinistiche, un Albo Unico Nazionale, la cui tenuta è stata posta in capo ai rispettivi Consigli Nazionali.

Il sistema, sviluppato ad hoc, è stato costruito come applicativo verticale scritto impiegando il *framework* .NET e DBMS MSSQL Server. E' ospitato presso un'ideale *server farm* su sistemi di proprietà del CNAPPC.





Il database è alimentato in modo autonomo dagli Ordini territoriali, che la legge definisce quali unici responsabili della completezza, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati relativi ai loro rispettivi iscritti. Al CNAPPC è riservata la possibilità di accesso in lettura dei dati. E' inoltre presente un servizio di assistenza tecnica dedicata e riservato agli Ordini territoriali per tutte le necessità tecniche relative all'accesso, alla gestione e alla modifica dei dati.

AUN è dotato di funzionalità adatte a gestire il corretto e completo flusso dei dati, anche tenendo conto di trasferimenti, sospensioni e cancellazioni delle iscrizioni di ogni professionista, in maniera da garantire la congruità dei dati per tutta la durata della sua appartenenza al sistema ordinistico.

L'applicativo gestionale e la struttura del database sono stati progettati e costruiti in ragione delle disposizioni normative vigenti e delle correnti necessità di gestione e trattamento dei dati da parte degli Ordini territoriali e viene parimenti tenuto aggiornato in ragione dei relativi cambi normativi.

Il sistema è inoltre dotato di sistemi di sicurezza relativi al mantenimento del sistema stesso e all'accesso in scrittura dei dati; tutti gli accessi e tutte le attività di scrittura e modifica delle informazioni vengono regolarmente tracciati.

Parimenti, per garantire i necessari livelli di sicurezza, il sistema è dotato di un "clone" su cui vengono riversati i dati e che provvede alla loro esposizione ai fini della loro pubblica consultazione, in maniera che la parte ***core*** del sistema non è mai esposta pubblicamente.

In atto AUN rappresenta l'unico strumento informatico a disposizione del sistema ordinistico facente capo al CNAPPC su cui siano presenti, in forma coerente, univoca ed aggiornata, i dati di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.

In ragione di tale caratteristica, dovendosi nel tempo procedere all'erogazione di servizi riservati ai soli professionisti iscritti, AUN è stato aggiornato implementando le funzionalità occorrenti per permettere il riconoscimento univoco di un professionista, previa verifica della sua effettiva appartenenza al sistema all'atto della sua richiesta di accesso al servizio richiesto.

A tale scopo si è sviluppato un sistema di SSO (Single Sign On) basato sul protocollo pubblico standard SAML, ai fini della creazione e messa disposizione di funzionalità di "federation" in modo da permettere ad altre applicazioni riconosciute ed autorizzate di accertare una sola volta l'identità di un utente, in modo tale da evitare il bisogno di autenticazioni ridondanti, garantendo al contempo l'accesso ai sistemi e alle applicazioni solamente ai soggetti aventi diritto in quanto appartenenti al sistema ordinistico.

Tale sistema è stato messo a disposizione di tutti gli Ordini provinciali che ne abbiano fatto richiesta e viene inoltre correntemente e proficuamente utilizzato da altri applicativi in uso da parte del sistema ordinistico, quali AUN, Moodle e il portale [Im@teria](#).

Nel 2015 alle procedure legate al mandato istituzionale di AUN è stato aggiunto un modulo per la gestione di richieste di CNS da parte degli OAPPC per i propri Iscritti. Il sistema raccoglie le richieste massive, ne vaglia la completezza avendo a riferimento il database AUN e, se corrette, le inoltra al corrente provider di CNS in convenzione.



Nel corso degli anni il servizio di help-desk attivato inizialmente per il supporto agli utenti di AUN è stato impiegato dagli Ordini e dagli Iscritti anche per segnalare, ed attendere soluzione, a problematiche inerenti altri servizi. Attualmente riceve per via telematica poco più di 1.000 richieste al mese. A tale numero vanno aggiunte le richieste telefoniche originate mensilmente dagli OAPPC.

2.3 Relazioni con altri sistemi

Il sistemi AUN e AUN/SSO devono esporre servizi per l'integrazione ad altri sistemi sia del CNAPPC che di terzi, ma tali servizi sono considerati parte dei sistemi stessi e non componenti da personalizzare in funzione del sistema con cui deve avvenire lo scambio di informazioni.

La realizzazione di accessi ad AUN e ad AUN/SSO da parte di sistemi altri rispetto a quelli che già impiegano i servizi esposti saranno considerate richieste di modifica (Change Request) qualora richiedano lo sviluppo di codice o la variazione di configurazioni.

2.4 Vincoli generali della fornitura

Dal punto di vista tecnologico i vincoli generali entro cui la fornitura dovrà essere effettuata riguardano il rispetto di criteri comunemente accettati relativamente alla qualità ed alla sicurezza dell'erogazione di servizi on-line e dello sviluppo di software che verrà sviluppato mediante:

- dimensionamento dei sistemi di erogazione in funzione del numero di utenti contemporanei attesi
- definizione di livelli di servizio relativi alla raggiungibilità, ai tempi di intervento in caso di disservizi, alla banda minima disponibile, all'aggiornamento dei sistemi
- fornitura di strumenti per misurare i livelli di servizio
- progettazione delle procedure in maniera da minimizzare il rischio di compromissioni dei dati personali e quindi la violazione di obblighi derivanti da [1]
- adesione alle linee guida di OWASP per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione di vulnerabilità
- adozione di uno o più *design pattern* e di *framework* documentati per quanto attiene alla separazione fra *layer* applicativi
- rispetto di *coding-rules* concordate con il committente
- realizzazione di documentazione anche attraverso meccanismi di generazione automatica dal codice sorgente

Si segnala che vi sarà necessità di:

- effettuare SAL, da concordare con il committente, a controllo delle differenti fasi di fornitura del prodotto. Il piano dei test di ogni SAL dovrà essere concordato preventivamente con il committente
- fornire un ambiente di test e collaudo per la durata della fornitura
- sottoporre il codice sviluppato ed il sistema in collaudo ad auditing di sicurezza da parte di terzi (operazioni di *code-review* e di *penetration testing* in fase di collaudo).



2.5 Assunzioni e dipendenze

I due sistemi non dipendono da alcun sistema terzo, le esigenze che regolano il loro funzionamento sono espresse dalla corrente normativa, dai mandati istituzionali e dai regolamenti interni del CNAPPC.



3. REQUISITI DELLA FORNITURA

Questa sezione descrive tutti i requisiti della soluzione e funge da documento di riferimento per la loro specifica. Questo documento potrà essere modificato più volte durante il corso del progetto qualora subentrassero dei nuovi requisiti, previa approvazione da parte della Change Authority di progetto, nonché quando saranno definitivamente chiariti quei requisiti per i quali non sono disponibili le necessarie informazioni in questa fase del progetto.

Ciascun requisito sarà contrassegnato con un livello di priorità usando un sistema di classificazione semplice H,M,L (High, Medium, Low), in modo da permettere una ripartizione secondo il valore attuale delle loro caratteristiche importanti, priorità temporale soprattutto. In particolare, per High si intendono tutti i requisiti mandatori (*must*) che saranno implementati nei primi rilasci intermedi della soluzione, quelli Medium (*could*) saranno implementati nei successivi rilasci, mentre quelli Low saranno eventualmente implementati (*wish*), sulla base della disponibilità di tempo (*best effort*).

Le seguenti tabelle di questo capitolo descrivono i dettagli dei requisiti della soluzione. Ogni requisito viene elencato e identificato in modo univoco, soprattutto per garantire la rintracciabilità nelle fasi successive del ciclo di sviluppo: essi quindi sono stati numerati con identificativi che permettono facilmente di risalire alla categoria del requisito (Business o funzionale, Non Funzionale, Implementazione).

3.1 Requisiti non funzionali

In questa sezione sono elencati i requisiti non direttamente connessi con funzionalità specifiche. In particolare:

Tabella 1: Elenco dei requisiti Non Funzionali

ID Requisito	Descrizione del Requisito	Priorità (H,M,L)
Req-NF-01	Il sistema deve consistere al minimo in un application server per ogni servizio ed un database server, con tecnologia Microsoft	H
Req-NF-02	L'occupazione delle basi dati è attualmente di 600Mb per la base dati di AUN e di 200Mb per la base dati di SSO, tali dimensioni devono essere considerate dimensioni minime per il dimensionamento del database server	H
Req-NF-03	Il traffico generato dai due servizi in un mese tipo (non in quelli estivi o con lunghi periodi di ferie) è di poco inferiore a 20Gb. Tale valore va garantito come valore medio dell'occupazione di banda su base mensile	H
Req-NF-04	I sistemi on-line dovranno essere protetti da attacchi telematici mediante l'impiego di tecnologie adeguate all'evolversi della natura delle operazioni malevoli	H
Req-NF-05	I sistemi on-line dovranno essere controllati con l'obiettivo di rilevare tempestivamente eventuali intrusioni	H
Req-NF-06	In caso di intrusioni nei propri sistemi on-line il fornitore dovrà darne tempestiva e completa comunicazione al committente, agli utenti ed alle autorità preposte dalla normativa in vigore	H

Req-NF-07	In caso di intrusione nei propri sistemi on-line il fornitore dovrà operare tempestivamente per limitare eventuali danni	H
Req-NF-08	E' atteso che il sistema sia sempre disponibile durante le ore diurne e lavorative. E' accettabile che processi di manutenzione automatica del sistema lo rendano temporaneamente non disponibile durante le ore notturne	H

3.2 Requisiti di implementazione

Questa sezione elenca i requisiti che riguardano la gestione di modifiche correttive ed evolutive a seguito di CR:

Tabella 2: Elenco dei requisiti di Implementazione

ID Requisito	Descrizione del Requisito	Priorità (H,M,L)
Req-IM-02	Il gruppo di lavoro che presiederà la gestione di CR dovrà prevedere al minimo un referente del committente, un referente del fornitore ed un analista applicativo	H
Req-IM-03	Le comunicazioni all'interno del gruppo di lavoro dovranno essere documentate mediante scambio di documenti elettronici nei formati che saranno convenuti durante la riunione di avvio dei lavori	H
Req-IM-04	L'archiviazione dei documenti elettronici scambiati all'interno del gruppo di lavoro dovrà essere garantita fino al termine della commessa	H
Req-IM-05	La consegna del prodotto oggetto di CR dovrà avvenire nei repository del committente	H
Req-IM-06	Il fornitore dovrà redarre la documentazione di progetto, anche coadiuvando il responsabile del committente nella redazione della documentazione che il CNAPPC dovrà fornire (redazione del documento di requisiti e redazione del piano di collaudo)	H

3.3 Requisiti per installazione, esercizio e manutenzione

Al progetto sono applicate procedure di acquisizione di prodotti software definite da buone pratiche di Application Lifecycle Management.

La scelta strategica fondamentale riguarda la necessità che ad entrare nell'ambiente di collaudo (e quindi nei successivi ambienti di certificazione e di esercizio), siano sistemi realizzati a partire da dati e informazioni correttamente archiviate in sistemi informativi dell'Ente e non del fornitore.

Di conseguenza il software oggetto della fornitura ed eventuali risultati di attività di sviluppo dovranno essere consegnati in repository del committente e il fornitore dovrà produrre la documentazione necessaria a mettere in grado l'Ente, o suoi delegati, di eseguire correttamente le operazioni di compilazione, deploy e configurazione del sistema nell'ambiente di test partendo esclusivamente da informazioni presenti in tali repository.

Il fornitore dovrà anche documentare le operazioni di backup e quelle necessarie a ripristinare il sistema partendo dal repository di riferimento e dalla copia più recente di dati e configurazioni.



Le operazioni che dovranno essere svolte in seguito ad una modifica richiesta dal committente (Change Request) dovranno rientrare in un modello di sviluppo del software concordato, modello che dovrà prevedere al minimo una fase congiunta di raccolta e revisione dei requisiti, la redazione di un documento di specifiche da parte del fornitore e di un piano di collaudo da parte del committente, la reciproca approvazione dei due documenti, la realizzazione della modifica, lo svolgimento del collaudo in ambiente di test, la pubblicazione in produzione con un calendario concordato (pianificando l'eventuale fermo dei servizi e l'invio di comunicazioni agli utenti).

Non si ritiene per adesso necessario operare con dati anonimizzati quando fuori dall'ambiente di esercizio, per cui non è richiesta la realizzazione di appositi *dataset* per gli ambienti di sviluppo e di collaudo.

Tabella 3: Elenco dei requisiti per installazione, esercizio e manutenzione

ID Requisito	Descrizione del Requisito	Priorità (H,M,L)
Req-ES-01	Il fornitore dovrà mantenere ambienti distinti e separati per lo sviluppo, il test e collaudo delle MEV, eventualmente chiedendone la mappatura all'interno del dominio awn.it	H
Req-ES-02	L'ambiente di test e collaudo dovrà essere reso raggiungibile dal committente	H
Req-ES-03	Il fornitore sarà responsabile della sicurezza sistemistica degli ambienti citati nei requisiti Req-ES-01 e Req-ES-02	H
Req-ES-04	Il fornitore dovrà documentare la creazione di un ambiente di esercizio partendo dalle copie del prodotto presenti nei repository del committente	H
Req-ES-05	Ogni modifica correttiva ed evolutiva del prodotto dovrà essere consegnata nei repository del committente	H
Req-ES-06	Ogni modifica correttiva ed evolutiva del prodotto dovrà essere approvata in ambiente di collaudo per essere considerata pronta per il passaggio in produzione	H
Req-ES-07	Il fornitore dovrà mettere a disposizione un riferimento email e telefonico per il servizio di help-desk di primo livello	H
Req-ES-08	Il servizio di help-desk di primo livello dovrà rispondere entro 8 ore lavorative dalla richiesta	H
Req-ES-09	Il servizio di help-desk di primo livello dovrà essere organizzato per risolvere la problematica esposta entro due, tre e cinque giorni lavorativi a seconda che la richiesta sia stata indicata come critica, urgente o ordinaria	H
Req-ES-10	Il fornitore si dovrà occupare dell'acquisizione e del rinnovo di eventuali certificati SSL necessari per l'erogazione del servizio	H
Req-ES-11	Il fornitore dovrà segnalare con almeno una settimana di anticipo l'esigenza di eventuale supporto da parte del CNAPPC per il rinnovo di certificati SSL	H
Req-ES-12	Il fornitore dovrà avvisare con almeno un mese di anticipo il CNAPPC di eventuali variazioni nell'assetto del servizio erogato	H
Req-ES-13	Tutte le variazioni di assetto del servizio che comportino il non rispetto di requisiti del presente capitolato dovranno essere autorizzate esplicitamente	H
Req-ES-14	Il fornitore si dovrà occupare di effettuare backup regolari del contenuto degli archivi e di tutte le configurazioni per mitigare il rischio di perdita di dati in caso di fault dei propri sistemi	H
Req-ES-15	Il fornitore si impegna a mettere a disposizione del committente, eventualmente anche con cadenza regolare da concordare, copie di backup dei dati e delle configurazioni	H



Req-ES-16 In prossimità della scadenza del contratto di servizio il fornitore dovrà mettersi a disposizione e permettere la migrazione dei servizi, delle basi dati e delle configurazioni verso un eventuale altro fornitore

H